



CASARTIGIANI
CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI

00179 Roma
Via Siria, 25

Tel. 06 5758081
Tel. 06 5780654
nazionale@casartigiani.org
www.casartigiani.org

CIRCOLARE N. 209/21

Roma, 12/10/2021

Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse

Roma 11 ottobre 2021 _ Facendo seguito alla circolare CASARTIGIANI n.178/21 del 2 settembre u.s. vi informiamo che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 7 ottobre 2021, il decreto interministeriale 9 settembre 2021 che individua i soggetti beneficiari, l'ammontare e le modalità di erogazione del contributo di cui all'articolo 2, commi 1-4, del "Decreto Sostegni-bis" destinato al sostegno delle attività economiche chiuse.

Il suddetto articolo del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 ha istituito_ nello specifico _ un apposito fondo finalizzato a favorire la continuità delle attività economiche per le quali, per effetto delle misure restrittive di prevenzione e di contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, sia stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto "Decreto Sostegni-bis", la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni.

La dotazione complessiva del Fondo è di euro 140.000.000,00. Ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, una quota del Fondo, pari a euro 20.000.000,00, è destinata, in via prioritaria, ai soggetti esercenti attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili.

Possono beneficiare degli aiuti a valere sul Fondo i soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione che, alla data di entrata in vigore del "Decreto Sostegni-bis", svolgono, come prevalente, un'attività riferita ai codici ATECO 2007 indicati nell'allegato 1 al decreto interministeriale 9 settembre 2021 e che hanno registrato, per effetto delle misure adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del "Decreto Sostegni-bis", la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni.

Per i soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 luglio 2021, svolgono, come attività prevalente, quella identificata dal codice ATECO 2007 "93.29.10 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili" è prevista una maggiorazione del contributo, in ragione di quanto disposto dall'articolo 11 del decreto-legge 23 luglio 2021.

L'aiuto riconosciuto è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto.

Dei 140.000.000,00 euro del Fondo:

- euro 20.000.000,00 sono prioritariamente ripartiti, in egual misura, tra i soggetti esercenti, in via prevalente, l'attività di discoteche, sale da ballo night-club e simili (codice ATECO 2007 "93.29.10"), con un limite massimo di contributo, per ciascun soggetto beneficiario, di euro 25.000,00;
- euro 120.000.000,00, unitamente a eventuali economie derivanti dalla distribuzione di cui al precedente punto, sono ripartite tra i soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione che hanno subito una chiusura di almeno cento giorni nel periodo individuato dall'articolo 2, commi 1-4, del "Decreto Sostegni-bis" con le seguenti modalità:

- a) euro 3.000,00, per i soggetti con ricavi e compensi fino a euro 400.000,00;
- b) euro 7.500,00, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a euro 400.000,00 e fino a euro 1.000.000,00;
- c) euro 12.000,00, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a euro 1.000.000,00.

Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, fermo restando il riconoscimento di un contributo in egual misura per tutte le istanze ammissibili fino a un importo di euro 3.000,00, il contributo è ridotto in modo proporzionale sulla base delle risorse finanziarie disponibili e del numero di istanze ammissibili inviate, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi e compensi.

Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del "Decreto Sostegni-bis", il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto 9 settembre 2021, ha definito i soggetti beneficiari, l'ammontare e le modalità di assegnazione del contributo, individuando l'Agenzia delle entrate quale soggetto erogatore dello stesso.

Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle istanze per richiedere il contributo, saranno definite con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

ALLEGATO

Decreto interministeriale 9 settembre 2021